



Contratto di integrazione concernente l'amministrazione fiduciaria di cartelle ipotecarie registrali

(di seguito «**contratto**»)

tra

SIX SIS SA
Baslerstrasse 100
4600 Olten
(IDI: CHE-106.842.854)

(di seguito «**SIX SIS**»)

e

(IDI: CHE-____.-____.-____)

(di seguito «**partecipante**»)

SIX SIS e il partecipante vengono denominati singolarmente la «**parte**» e congiuntamente le «**parti**».



| | |
|---|-----------|
| 1. Definizioni | 3 |
| 2. Condizioni generali | 3 |
| 2.1. Oggetto | 3 |
| 2.2. Componente del contratto / durata e termine | 3 |
| 3. Obblighi di SIX SIS | 3 |
| 3.1. Differimento del termine di risoluzione e altri requisiti TBTF | 4 |
| 3.2. Assistenza alla risoluzione del contratto | 4 |
| 3.3. Coinvolgimento e modifica di subappaltatori | 5 |
| 3.4. Requisiti legali e normativi | 5 |
| 3.4.1. Requisiti ai sensi della Circolare FINMA 2008/21 «Rischi operativi», in particolare il suo Allegato 3 6 | 6 |
| 3.4.2. Disposizioni ai sensi della Circolare FINMA 2018/3 «Outsourcing» del 21.09.2017 | 6 |
| 3.4.3. Disposizioni ai sensi della legge svizzera sulla protezione dei dati | 6 |
| 3.5.1. Test di penetrazione | 8 |
| 3.5.2. Coordinamento delle attività di verifica | 8 |
| 3.5.3. Costi | 8 |
| 3.5.4. Rimozione di vulnerabilità | 8 |
| 3.6. Diritti di revisione, accesso, controllo e disposizione | 9 |
| 3.6.1. Revisioni e diritto di verifica | 9 |
| 3.6.2. Diritti di accesso, controllo e disposizione | 9 |
| 3.6.3. Obbligo di informazione nei confronti della FINMA | 9 |
| 4. Diritto applicabile e foro competente | 9 |
| 5. Copie e parti integranti del contratto | 10 |

1. Definizioni

L'**attività dell'utente** è costituita dalle azioni dell'utente, tra cui l'utilizzo delle applicazioni, le finestre aperte, i comandi di sistema eseguiti, le caselle di controllo cliccate, il testo inserito/modificato, gli URL visitati e quasi tutti gli altri eventi dello schermo.

Con **CID** si designano i dati per l'identificazione del cliente

La **FINMA** è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

Le **componenti della rete** comprendono l'infrastruttura di telecomunicazione centrale (switch, router, sistema telefonico, componenti firewall, componenti di gestione della rete) e l'infrastruttura di telecomunicazione decentralizzata (cablaggio e componenti necessari, connessioni, apparecchi telefonici, punti di accesso wireless).

Per **Nominee** si intende un servizio fornito da SIX SIS per l'amministrazione fiduciaria di cartelle ipotecarie registrate.

I **subappaltatori** sono i soggetti accreditati di SIX SIS come da definizione al punto 3.3.

Per **contratto Nominee** si intende il presente contratto e tutti i contratti conclusi tra SIX SIS e il partecipante in relazione all'amministrazione fiduciaria di cartelle ipotecarie registrate.

2. Condizioni generali

2.1. Oggetto

Il presente contratto è legato alle due circolari della FINMA «Outsourcing» RS 2018/3 e «Rischi operativi» RS 2008/21 (dal 1° gennaio 2024 automaticamente sostituite da: RS 2023/1) e integra il «Contratto per partecipanti concernente l'amministrazione fiduciaria di cartelle ipotecarie registrate» («Contratto Nominee») tra SIX SIS e il partecipante.

Oltre agli standard di sicurezza riguardanti le informazioni, il presente contratto disciplina l'adempimento da parte di SIX SIS (inclusi i subappaltatori) degli obblighi normativi derivanti dalle circolari sopracitate, qui esplicitamente indicati.

Le seguenti disposizioni si applicano pertanto a SIX SIS (inclusi i subappaltatori) in aggiunta al «Contratto per partecipanti concernente l'amministrazione fiduciaria di cartelle ipotecarie registrate» in vigore.

2.2. Componente del contratto / durata e termine

Il presente contratto funge da integrazione al contratto Nominee. È stipulato per un periodo di tempo indeterminato e decade automaticamente e senza disdetta separata non appena il contratto Nominee viene risolto.

In caso di contraddizioni tra le disposizioni del presente contratto e le disposizioni del contratto Nominee, prevalgono le disposizioni del presente contratto.

3. Obblighi di SIX SIS

Le parti si accordano sugli obblighi definiti qui di seguito al punto 3.

3.1. Differimento del termine di risoluzione e altri requisiti TBTF

SIX SIS riconosce la competenza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) di disporre un rinvio della risoluzione in relazione al contratto Nominee ai sensi dell'art. 30a LBCR.

Per il resto, al verificarsi di un evento TBTF si applicano le seguenti disposizioni.

Per evento TBTF si intende l'adozione di misure cautelari, l'avvio di procedure di ristrutturazione, esecuzione o liquidazione nonché l'entrata in vigore di piani di ristrutturazione o esecuzione o di altre misure attuative, integrative o aggiuntive in relazione a tali procedure, in ogni caso nei confronti del partecipante o di un'azienda a questi collegata, derivanti da fallimento, insolvenza, liquidazione, amministrazione del fallimento, amministrazione giudiziaria, messa sotto tutela, procedura «too big to fail» (TBTF), «soluzione di risanamento e liquidazione», «amministrazione controllata» o simili leggi o norme applicabili in qualsiasi ordinamento giuridico.

Per parte contraente TBTF si intende una parte terza che, in seguito ad acquisto o altro, subentra legittimamente in un settore commerciale o nell'intera attività o in valori patrimoniali o quote del partecipante o di una sua società affiliata in relazione a un evento TBTF.

Nel caso in cui si verifichi un evento TBTF, SIX SIS si impegna a collaborare in buona fede con il partecipante per consentire la regolare prosecuzione del servizio. In particolare, il partecipante ha il diritto di cedere il presente contratto in tutto o in parte, di concedere singoli diritti in sottolicensing – o di disporre in altro modo – ad affiliate del partecipante o a qualsiasi altra parte contraente TBTF. La società del gruppo del partecipante o la parte contraente TBTF sarà quindi soggetta al pagamento e agli altri obblighi previsti dal presente contratto.

Inoltre, SIX SIS si impegna a non risolvere il presente contratto in caso di evento TBTF o a sospendere o rinviare l'adempimento dei propri obblighi nei confronti del partecipante o di una sua società affiliata senza il consenso del partecipante, di una sua società affiliata beneficiaria ai sensi del presente contratto o dell'autorità di vigilanza TBTF competente, a condizione che i pagamenti dovuti e in scadenza ai sensi del presente contratto siano effettuati a SIX SIS. Se i pagamenti contrattualmente dovuti a SIX SIS e in scadenza non dovessero giungere al destinatario, SIX SIS ha facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e di sospendere l'adempimento dei propri obblighi, a condizione che abbia precedentemente inviato sollecito scritto al partecipante avvertendolo delle conseguenze della disdetta e gli abbia accordato un termine supplementare di almeno 14 giorni ed entro questo termine supplementare il partecipante non abbia provveduto al pagamento.

L'obbligo di adempiere ai propri impegni ai sensi del paragrafo precedente si applica per tutto il tempo ragionevolmente richiesto dal partecipante, da una sua società affiliata o da una parte contraente TBTF, ma almeno per il periodo di 24 mesi dall'inizio dell'evento TBTF, anche nel caso in cui il presente contratto andasse a scadenza durante tale periodo. I limiti di responsabilità di SIX SIS in vigore ai sensi del contratto restano invariati, ma si applicano – a seconda dei casi – nei confronti delle parti di cui sopra.

Il partecipante, una sua società affiliata, l'autorità di vigilanza TBTF competente e la parte contraente TBTF sono considerati beneficiari espliciti ai sensi del presente punto 3.1 e sono autorizzati a far valere i propri diritti ivi menzionati direttamente nei confronti di SIX SIS. In particolare, l'autorità di vigilanza TBTF ha diritto a far rispettare il contratto per conto del partecipante. SIX SIS è tenuta a seguire le istruzioni dell'autorità di vigilanza TBTF come se le avesse ricevute dal partecipante.

3.2. Assistenza alla risoluzione del contratto

A prescindere dal motivo e dal tipo di risoluzione del contratto, dopo la disdetta le parti sono tenute a continuare a fornire i propri servizi conformemente al contratto e senza variazioni fino alla sua conclu-

sione. Inoltre, le parti collaboreranno reciprocamente per quanto riguarda il reintegro disposto della funzione esternalizzata o il trasferimento a un altro fornitore di servizi, in modo tale che nessuna delle parti – a causa della risoluzione del contratto – subisca danni evitabili con uno sforzo ragionevole.

In caso di risoluzione del contratto Nominee o dei contratti / degli accordi stipulati di conseguenza, le parti redigeranno un piano di trasferimento. Questo piano deve contenere anche i servizi di supporto che SIX SIS è tenuta a fornire ai fini del reintegro o del trasferimento della funzione (tra cui organizzazione, scadenze, servizi nonché diritti e obblighi a seguito della disdetta del contratto) (si veda il «Modello di piano di trasferimento» Appendice 2).

In caso di risoluzione del contratto, SIX SIS è inoltre tenuta a garantire le funzioni esternalizzate dal partecipante e tutti i servizi di supporto necessari per il reintegro o il trasferimento del settore esternalizzato fino a quando il partecipante o, in caso di trasferimento a terzi, la parte terza, non sia in grado di riprendere le funzioni esternalizzate senza complicazioni.

Per tutti i servizi di supporto e per i servizi erogati oltre la conclusione del contratto, il partecipante verserà un indennizzo a SIX SIS secondo le tariffe orarie abituali di SIX SIS.

3.3. Coinvolgimento e modifica di subappaltatori

SIX SIS ha diritto a coinvolgere terzi – totalmente o parzialmente – ai fini dell'esercizio dei suoi diritti e dell'adempimento dei suoi obblighi o dell'erogazione dei suoi servizi ai sensi del contratto Nominee.

SIX SIS si impegna a informare tempestivamente e preventivamente per iscritto il partecipante in merito al coinvolgimento o a un eventuale cambiamento di subappaltatori, i quali svolgono funzioni essenziali nell'ambito del contratto Nominee ai sensi della Circolare FINMA 2018/3 «Outsourcing» e a comunicare al contempo quali servizi saranno forniti da tali terze parti. SIX SIS è tenuta a richiedere per iscritto il consenso del partecipante al coinvolgimento dei suddetti subappaltatori; a sua volta il partecipante non può rifiutare il proprio consenso in assenza di ragioni oggettive.

Se il partecipante non accetta una terza parte (ad esempio perché tale terza parte gli ha causato dei danni in una determinata occasione), il partecipante può recedere dal contratto Nominee e/o da qualsiasi contratto/accordo derivante concluso con decorrenza dalla data in cui la terza parte è stata coinvolta o per una data successiva notificata per iscritto a SIX SIS.

Su esplicita richiesta, SIX SIS si impegna a informare il partecipante in qualsiasi momento in merito a terze parti coinvolte e a rendere noti i servizi da esse forniti.

Se SIX SIS coinvolge terze parti, SIX SIS deve vincolare per iscritto tali terzi a obblighi e garanzie che li riguardano derivanti dal presente contratto e dal contratto Nominee in relazione alla circolare FINMA 2018/3 «Outsourcing» del 21 settembre 2017. Ciò vale in particolare per i requisiti normativi (cfr. 3.4), i diritti di accesso, controllo, verifica e disposizione (cfr. 3.6), gli obblighi derivanti dalla protezione dei dati, dal segreto commerciale e bancario (cfr. 3.6), nonché i requisiti di sicurezza delle informazioni (cfr. punto 3.5).

Al momento della firma del contratto, le società indicate nel documento «Subappaltatori di SIX SIS» (Allegato 1) sono considerate parti terze approvate dal partecipante.

3.4. Requisiti legali e normativi

Dal momento che SIX SIS viene a conoscenza di dati soggetti al segreto bancario (ad es. CID) nell'ambito del contratto Nominee, si impegna a mettere in atto e a rispettare i requisiti indicati di seguito nelle Circolari FINMA 2008/21 «Rischi operativi» e 2018/3 «Outsourcing», nonché nelle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Eventuali modifiche di tali requisiti, ad esempio dovute ad adeguamenti delle circolari e/o delle leggi – come ad esempio l'imminente revisione completa della Circolare FINMA 2008/21 «Rischi operativi» nella futura Circolare FINMA 2023/1 «Rischi operativi e resilienza – banche» – richiedono

l'integrazione / l'adeguamento del presente contratto nella misura richiesta dalle leggi/norme e saranno tempestivamente apportate dalle parti.

3.4.1. Requisiti ai sensi della Circolare FINMA 2008/21 «Rischi operativi», in particolare il suo Allegato 3

- SIX SIS assicura un monitoraggio adeguato e la minimizzazione dei rischi in relazione ai CID.
- SIX SIS informa il partecipante su quali controlli chiave effettua in relazione alla riservatezza dei CID e informa di sua propria iniziativa il partecipante in merito a eventuali modifiche.
- SIX SIS garantisce un'adeguata protezione contro gli attacchi informatici nonché la loro tempestiva individuazione.
- A SIX SIS e ai suoi subappaltatori non è consentito l'accesso ai dati di identificazione dei clienti (CID) provenienti dall'estero.
- L'accesso ai CID è consentito solo su base strettamente «need to know», ossia nella misura necessaria a erogare i servizi concordati. I collaboratori che hanno accesso ai CID devono essere espressamente obbligati a mantenere il segreto bancario.
- Prima dell'inizio delle loro attività nell'ambito dei servizi Nominee, tutti i collaboratori di SIX SIS e i suoi subappaltatori vengono sottoposti a un controllo di sicurezza. Questo include (i) controllo dell'identità, (ii) controllo del permesso di lavoro, (iii) controllo del casellario giudiziale e (iv) analisi del credito (estratto del registro delle esecuzioni).
- SIX SIS è tenuta a selezionare, istruire, formare e monitorare attentamente collaboratori e parti terze con accesso ai CID. In particolare, prima di iniziare le attività connesse al contratto Nominee, SIX SIS è tenuta ad accertare che il potenziale collaboratore soddisfi i requisiti per un'adeguata gestione dei CID.
- Su richiesta del partecipante, SIX SIS fornirà un inventario delle applicazioni e delle relative infrastrutture che contengono o elaborano CID. SIX SIS aggiorna costantemente questo inventario. L'inventario consente di determinare dove sono salvati CID, quali applicazioni e sistemi IT elaborano CID e dove possono essere consultati elettronicamente (applicazioni dell'utente finale). SIX SIS fornisce anche informazioni su sedi ed enti giuridici da cui è possibile accedere a CID (compresi i servizi esternalizzati e le società esterne).

3.4.2. Disposizioni ai sensi della Circolare FINMA 2018/3 «Outsourcing» del 21.09.2017

- SIX SIS concede al partecipante, ai suoi revisori interni ed esterni nonché alla FINMA il completo ed illimitato diritto di ispezione e di verifica in qualsiasi momento, nonché il diritto di impartire disposizioni e di esercitare il controllo ai sensi della Circolare FINMA 2018/3, in particolare per monitorare e verificare il rispetto delle norme pertinenti di SIX SIS in materia di vigilanza. SIX SIS si impegna a garantire anche presso i propri subappaltatori tale diritto di verifica.
- Su richiesta, SIX SIS fornisce alla FINMA tutte le informazioni e la documentazione sui servizi concordati, necessarie alla FINMA per esercitare la sua attività di vigilanza.

3.4.3. Disposizioni ai sensi della legge svizzera sulla protezione dei dati

- SIX SIS elabora i dati in conformità alla legislazione svizzera in materia di protezione dei dati e garantisce riservatezza, disponibilità e integrità dei dati
 - o adottando le necessarie misure tecniche e organizzative in conformità agli standard attuali di sicurezza;
 - o proteggendo i propri sistemi dai seguenti rischi: distruzione non autorizzata o accidentale, perdita accidentale, guasti tecnici, falsificazione, furto o uso illegale, modifica, copia, accesso o altro trattamento non autorizzato;
 - o consentendo l'accesso ai CID solo su base strettamente «need to know», ossia nella misura necessaria a erogare i servizi concordati;

- cancellando, se non diversamente concordato, definitivamente e di propria iniziativa tutti i CID ricevuti dal partecipante o dai suoi clienti bancari dai propri sistemi informatici al più tardi alla conclusione del contratto. Su richiesta, la cancellazione definitiva va confermata al partecipante per iscritto.
- SIX SIS supporta e rende possibile al partecipante l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle norme applicabili in materia di protezione dei dati, come il controllo del trattamento dei dati in conformità al contratto, richieste di informazioni, obblighi di informazione, rettifiche, obblighi di notifica, ecc.

3.5. Sicurezza delle informazioni

SIX SIS garantisce la sicurezza dei dati secondo i più recenti standard bancari svizzeri. I sistemi IT verificano l'autenticità dell'altro sistema prima che i dati vengano trasmessi in forma criptata.

SIX SIS garantisce che gli accessi ai suoi sistemi e applicazioni IT che elaborano dati o informazioni del partecipante avvengono esclusivamente secondo il principio «need-to-know» (**principio della necessità di conoscere**) e il principio «least privilege» (**principio del privilegio minimo**). Il principio della necessità di conoscere non si applica ai documenti e ai dati contenuti nel cosiddetto DispoPool. Il DispoPool comprende quei documenti e quella corrispondenza che SIX SIS non è in grado di assegnare inequivocabilmente a un partecipante, a un'operazione o a una cartella ipotecaria ed è accessibile in eguale misura a tutti i partecipanti Nominee.

I collaboratori di SIX SIS aventi diritto di accesso, così come i suoi subappaltatori, accedono ai dati del partecipante sempre tramite l'autenticazione a più fattori.

L'assegnazione delle autorizzazioni ai collaboratori/subappaltatori di SIX SIS in caso di nuove assunzioni, dimissioni e trasferimenti deve avvenire tramite processi standardizzati. Nel momento in cui gli accessi non sono più necessari, SIX SIS deve provvedere alla loro cancellazione entro la data di riferimento.

A intervalli regolari, SIX SIS è tenuta a verificare la correttezza e la necessità delle autorizzazioni di accesso e, se del caso, a modificarle tempestivamente.

SIX SIS garantisce che le attività dell'utente e i log di componenti di rete dei suoi collaboratori (incl. subappaltatori) siano registrati continuamente, così da poter fornire la prova di eventuali trattamenti dei dati non autorizzati o errati. SIX SIS si impegna a creare log delle attività degli utenti e dei componenti di rete per finalità di prova, e di conservarli per almeno 90 giorni.

Le marcature orarie dei log vanno sincronizzate tra loro in modo da poter effettuare, in caso di necessità, indagini forensi e di altro genere.

Se SIX SIS viene a conoscenza di un fatto avente per oggetto la violazione degli standard relativi alla sicurezza dei dati e a quelli significativi per il partecipante in relazione alle prestazioni concordate (ad es. lacune nella sicurezza, perdite di dati, guasti, minacce, attacchi di software dannosi, abuso di dati, ecc.), in particolare sotto forma di un accesso non autorizzato di terzi ai dati del partecipante (ad es. fuga di dati o cyberattacchi) oppure se SIX SIS ha motivo valido di credere che una tale violazione sia imminente, è suo dovere intervenire quanto prima e realisticamente possibile e con ragionevole sforzo nel modo seguente:

- informare il partecipante (se possibile entro 12 ore dalla constatazione del fatto in questione),
- adottare tutte le misure necessarie per chiarire le circostanze, limitare quanto più possibile i danni e sostenere il partecipante a questo proposito e

- su richiesta del partecipante, mettere a disposizione un rapporto di sicurezza per un dato periodo di osservazione. I possibili contenuti di un tale rapporto sono in particolare i risultati dei controlli di sicurezza effettuati, i rischi e gli incidenti per la sicurezza delle informazioni identificati e il loro trattamento.

SIX SIS si impegna a trasferire gli obblighi specificati in questo punto, al cui adempimento sono tenuti i singoli collaboratori, a questi ultimi e a tutti gli ausiliari e subappaltatori, nonché a garantirne l'adempimento.

3.5.1. Test di penetrazione

Il partecipante ha diritto a verificare o far verificare le vulnerabilità del software e/o delle sue interfacce tramite un cosiddetto «test di penetrazione». Il tipo e la portata della verifica sono a discrezione del partecipante, la tempistica va invece concordata con SIX SIS.

La verifica può essere eseguita dal partecipante o da un terzo da questi incaricato. I test vengono eseguiti sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.

3.5.2. Coordinamento delle attività di verifica

SIX SIS coordina le attività di verifica per tutti i partecipanti Nominee. In particolare, incarica:

- un servizio di controllo esterno riconosciuto di effettuare verifiche annuali in conformità allo standard ISAE-3000. SIX SIS metterà a disposizione dei partecipanti Nominee il rapporto del servizio di controllo esterno; e
- farà eseguire regolarmente verifiche da una società svizzera specializzata in test di penetrazione in conformità con il punto 3.5.1 e, su richiesta, presenterà i risultati ai partecipanti.

I diritti del partecipante ai sensi del punto 3.6 non sono limitati o sostituiti dalle attività di verifica coordinate da SIX SIS.

3.5.3. Costi

I costi per le attività di verifica avviate dal partecipante ai sensi dei punti 3.6.1 e 3.5.1 per eventuali verifiche successive sono a carico del partecipante.

I costi per i rapporti di controllo commissionati da SIX SIS secondo lo standard ISAE-3000 ai sensi del punto 3.5.2 sono inclusi nel canone di base Nominee (cfr. listino prezzi per l'amministrazione fiduciaria di cartelle ipotecarie registrali (Credit Servicer)). I costi dei test di penetrazione commissionati da SIX SIS sono a carico di quest'ultima.

3.5.4. Rimozione di vulnerabilità

Le vulnerabilità materiali riscontrate devono essere rimosse nel più breve tempo possibile con ragionevole sforzo e successivamente verificate dal partecipante.

Il partecipante e/o il terzo indipendente (società di verifica incaricata) rilevano la criticità delle vulnerabilità riscontrate facendo riferimento al «Common Vulnerability Scoring System» (CVSS), lo standard di settore per la valutazione dei rischi legati alla sicurezza, nella sua versione aggiornata. Se un elemento di vulnerabilità riguarda uno o più ulteriori partecipanti, il partecipante in questione prenderà accordi con questi ultimi a tale proposito.

In base a questa valutazione del rischio, SIX SIS, previo accordo con il partecipante, definisce i tempi e la natura delle misure per la rimozione delle vulnerabilità.

SIX SIS è tenuta a rimuovere le vulnerabilità rilevate a proprie spese.

3.6. Diritti di revisione, accesso, controllo e disposizione

3.6.1. Revisioni e diritto di verifica

Il partecipante o il suo revisore interno, la società di revisione esterna (ai sensi del diritto bancario) e la FINMA sono autorizzati a prendere visione in ogni momento, totalmente e senza alcun limite, delle funzioni esternalizzate e a verificarle.

In particolare, il partecipante (o terzi da lui incaricati), la FINMA e la società di revisione esterna sono autorizzati, dandone preavviso, a verificare e valutare, negli orari d'ufficio (anche in loco), l'osservanza delle disposizioni di vigilanza e contrattuali in relazione ai servizi previsti dal contratto Nominee nonché alle disposizioni di legge applicabili a SIX SIS e a tutti i documenti, supporti dati e sistemi a esse collegati. SIX SIS si impegna a collaborare alla verifica nella misura necessaria e a trasmettere le informazioni e le documentazioni richieste. La trasmissione di documenti, supporti dati o sistemi può essere negata, con riserva di disposizioni di legge o prudenziali, se contengono dati confidenziali di SIX SIS o di altri clienti.

Se da revisioni o ispezioni risulta che SIX SIS non è in grado di rispettare le disposizioni di vigilanza e/o contrattuali, SIX SIS informerà immediatamente il partecipante dei settori interessati e delle possibili conseguenze.

3.6.2. Diritti di accesso, controllo e disposizione

Ai fini del monitoraggio e del controllo dei servizi di SIX SIS, il partecipante è autorizzato in particolare a impartire in qualsiasi momento a SIX SIS le istruzioni necessarie in merito alle funzioni esternalizzate, al fine di garantire il funzionamento e la conformità ai requisiti di legge e/o normativi. A questo proposito, SIX SIS concede al partecipante i necessari diritti di accesso, disposizione e controllo, in modo da poter adottare tempestivamente le misure necessarie.

3.6.3. Obbligo di informazione nei confronti della FINMA

Su richiesta, SIX SIS si impegna a fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti relativi al settore di attività esternalizzato del partecipante necessari alle sue attività di vigilanza.

4. Diritto applicabile e foro competente

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero, a esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti o attinenti al presente contratto (o sue successive modifiche), ivi comprese controversie relative al perfezionamento del presente contratto, alla sua efficacia giuridica, interpretazione, adempimento, violazione o cessazione, è il tribunale di Zurigo, Svizzera.



5. Copie e parti integranti del contratto

Il presente contratto è redatto in duplice copia. I seguenti allegati ne costituiscono parte integrante:

- Appendice 1 Subappaltatori di SIX SIS SA
- Appendice 2 Modello di piano di trasferimento in caso di disdetta

Luogo, Data

Partecipante

Olten,

SIX SIS SA

Beate Riedel

Head Nominee Operations